



F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800 707 / 708 Fax 06 83800 718
www.badmintonitalia.it federazione@badmintonitalia.it
P.IVA 04774831004



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



COME AFFILIARSI ALLA FIBa e COME COSTITUIRE UNA NUOVA A.S.A. (Associazione Sportiva Affiliata)

Come ci si affilia alla FIBa?

Innanzitutto occorre dire che sono le Associazioni a potersi affiliare alla Federazione, condizione necessaria per affidarsi è quindi l'esistenza di una Associazione regolarmente costituita.

Un gruppo di appassionati praticanti che intenda affidarsi alla FIBa può decidere di

- costituire una nuova Associazione;
- collegarsi ad un'Associazione esistente o ad una Polisportiva, costituendo una sezione di Badminton.

(A seguire sono specificate le istruzioni per la costituzione di un'Associazione o di una sezione di Badminton).

Una volta costituita la nuova Associazione o una sezione di Badminton, ci si può affiliare alla FIBa.

Ecco come formalizzare la nascita di un'ASA (Associazione Sportiva Affiliata) termine con il quale vengono identificate le Associazioni affiliate alla FIBa.

Affiliazione dell'Associazione alla FIBa

L'Associazione, che intenda formalizzare l'affiliazione alla federazione deve inoltrare alla Segreteria federale:

- Modello DF90 compilato in ogni sua parte; (scaricabile dal sito federale)
- Copia dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- Copia dello Statuto dell'Associazione;
- Codice Fiscale dell'Associazione;
- Copia del versamento di euro 250,00 a titolo di quota di affiliazione.

NB *Nella quota di euro 250,00 sono compresi i componenti del consiglio (3 dirigenti e 2 tecnici) e un numero illimitato di atleti. Il costo extra quota per il singolo tesseramento di dirigenti e Tecnici è pari a euro 10,00.*

Il versamento va fatto su conto corrente intestato a:

FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma
c/corrente n. 000457 PRESSO 6309 ROMA CASSA CONI
coordinate bancarie IBAN: IT86 N010 0503 3090 0000 0000 457

E se l'Associazione è già affiliata ad altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIBa?

Nel caso in cui l'Associazione che intenda per la prima volta affidarsi alla FIBa sia già affiliata ad altra Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Disciplina Sportiva Associata (DSA) riconosciuta dal Coni o ad Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e convenzionato FIBa (vedi elenco sul sito badmintonitalia.it) può affidarsi alla FIBa potendo contare sulla gratuità dell'affiliazione e della prima riaffiliazione.

Una formula promozionale che consente in sostanza all'associazione l'affiliazione gratuita alla federazione per due stagioni sportive.

In tal caso occorre inoltrare alla Segreteria federale la seguente documentazione:

- Modello DF91 compilato in ogni sua parte; (scaricabile dal sito federale)
 - Copia dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e dello Statuto dell'Associazione;
 - Codice Fiscale dell'Associazione;
- NB *(per le sezioni di Polisportiva copia dello Statuto e Atto Costitutivo della polisportiva e verbale della costituzione della sez. badminton con nomina del dirigente responsabile).*
- Documento attestante l'affiliazione a FSN, DSA o Ente di Promozione convenzionato valido per l'anno in corso;

E se un Gruppo Sportivo Aderente alla FIBa vuole trasformarsi in Associazione Sportiva Affiliata (ASA)?

Nel caso in cui un Gruppo Sportivo Aderente alla FIBa voglia trasformarsi in ASA, potrà affiliarsi potendo contare sulla gratuità dell'affiliazione e della prima riaffiliazione. Una formula promozionale che consente in sostanza all'associazione l'affiliazione gratuita alla federazione per due stagioni sportive.

In tal caso, una volta sia stata regolarmente costituita l'associazione *(vedi come a pagina 3)* occorre inoltrare alla Segreteria federale la seguente documentazione:

- Modello DF91 compilato in ogni sua parte; (scaricabile dal sito federale)
 - Copia dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e dello Statuto dell'Associazione;
 - Codice Fiscale dell'Associazione;
- NB *(per le sezioni di Polisportiva copia dello Statuto e Atto Costitutivo della polisportiva e verbale della costituzione della sez. badminton con nomina del dirigente responsabile).*

Accettazione delle richieste di Affiliazione

La segreteria, dopo aver verificato la congruità della documentazione presentata assegnerà alla nuova ASA un codice identificativo. Nel confermare l'accettazione della domanda la Segreteria fornirà alla nuova ASA una *username* ed una *password* dedicati per accedere alla propria pagina web, attraverso la quale l'Associazione potrà effettuare online tutte le operazioni conseguenti alla propria attivazione, relative quindi al tesseramento di atleti, dirigenti e tecnici, o ancora iscriversi alle gare e così via.

La *username*, coincidente con il codice identificativo dell'Associazione (codice di affiliazione) sarà necessario per richiedere l'iscrizione al Registro Coni.

Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Coni

L'ultimo passo da compiere è procedere all'iscrizione dell'Associazione nel **Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Coni**, procedura obbligatoria per legge per tutte le associazioni che si costituiscono in forma dilettantistica.

Il riconoscimento avviene solo dopo aver formalizzato l'iscrizione sul sito del Coni. Ecco il link al quale formalizzare l'iscrizione: <http://registrosocietasportive.coni.it/>

Nel sito stesso sono specificate in maniera chiara le istruzioni per una corretta compilazione.

IMPORTANTE

Attraverso il Registro delle Società Sportive, istituito nel 2005, il Coni riconosce, ai fini sportivi, le associazioni/società sportive dilettantistiche, il cui elenco è trasmesso annualmente all'Agenzia delle Entrate. **L'iscrizione al Registro è obbligatoria per le A.S.D. che vogliono essere riconosciute come tali, usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa in favore dello sport dilettantistico ed accedere ai contributi delle Regioni, Province, Comuni e Coni.**

NB

Le ASA devono provvedere direttamente a formalizzare l'iscrizione al Registro delle Società Sportive. Anche se l'associazione è già iscritta al Registro (poiché affiliata ad altra FSN o EPS) è tenuta a iscriversi obbligatoriamente, anche per la disciplina del badminton. La registrazione va formalizzata entro

90 giorni dalla data di affiliazione alla FIBa e necessariamente entro il termine di scadenza della stagione sportiva.

Ottenuto dal Coni il certificato di iscrizione al Registro, l'Associazione è pronta per avviare la sua attività... Buon Badminton!

Come si costituisce una sezione di Badminton per affiliarsi alla FIBa?

La formula più semplice per iniziare l'attività affiliandosi alla federazione è la costituzione di una sezione di Badminton presso un'Associazione già regolarmente costituita o presso una Polisportiva esistente.

Per costituire la sezione "Badminton" occorre che il direttivo dell'Associazione o della Polisportiva a cui si fa riferimento deliberi in assemblea la costituzione di una sezione di Badminton e provveda a nominare un dirigente responsabile per la sezione.

Come si costituisce una Associazione sportiva per affiliarsi alla FIBa?

Le persone che intendono dar vita all'Associazione, possono farlo in varie forme, ma per accedere a determinate agevolazioni fiscali è necessario che l'atto costitutivo e lo statuto siano redatti:

- **con atto pubblico**
- **scrittura privata autenticata**
(in entrambi i casi da formalizzarsi con l'intervento di un Notaio)
- **con scrittura privata registrata**
(non è obbligatoria la presenza del Notaio ma occorre effettuare la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate)

I costituenti la nuova Associazione devono redigere la seguente documentazione:

1) Atto costitutivo

Nell'Atto Costitutivo devono obbligatoriamente, essere indicati:

- a. La data di costituzione della società e la sede;
- b. Le generalità dei soci presenti (soci fondatori);
- c. La denominazione sociale con la dizione esplicita "Associazione Sportiva Dilettantistica" e la disciplina sportiva praticata;
- d. L'oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali);
- e. La nomina dei primi organismi dirigenti.

2) Statuto dell'Associazione

Deve contenere obbligatoriamente i requisiti previsti dall'art.90 della L. n. 289/2002 (vedi più avanti "Perché scegliere la forma dell'Associazione Sportiva Dilettantistica")

3) Verbale Assemblea Ordinaria e nomina degli Organi Direttivi.

NB Esempi di Atto Costitutivo e Statuto di ASA sono scaricabili dal sito www.badmintonitalia.it

Nel caso di atto costitutivo e statuto stipulati presso un Notaio, è normalmente quest'ultimo a provvedere alla registrazione. Se si è scelto, invece, di costituire l'Associazione con scrittura privata registrata occorre procedere con la registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto recandosi all'agenzia delle entrate e presentando l'apposito modello firmato dal Presidente dell'Associazione e due copie degli atti sui quali verranno apposte marche da bollo da 14,62 euro nella misura necessaria (una marca da bollo ogni cento righe di testo). Occorre inoltre presentare il modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di registro.

NB Prima di registrare il contratto è necessario ritirare presso l'Agenzia delle Entrate l'apposito modulo, con cui si richiede la registrazione. Sarà inoltre da richiedere l'importo dei diritti di segreteria. Il pagamento va effettuato in banca o presso ufficio postale mediante modello F23.

Registrato l'atto, occorre richiedere il codice fiscale presentando apposito modello reperibile sul sito dell'agenzia delle entrate che deve essere compilato, ricordando di inserire esattamente il codice attività che meglio descrive il fine istituzionale dell'associazione. In allegato al modulo sono indicate tutte le istruzioni per la compilazione. La registrazione e la richiesta del codice fiscale sono essenziali in quanto, in loro mancanza, l'associazione non potrebbe usufruire dei vantaggi derivanti della normativa per gli enti non commerciali (decr. leg.vo 460 del 1997 e successiva legge 383 del 2000).

IMPORTANTE: L'Associazione dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, attraverso l'invio del modello FAS, entro e non oltre 60 gg. dall'inizio dell'attività.

Perché scegliere la forma dell' Associazione Sportiva Dilettantistica

L'**Associazione Sportiva** (regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile) è il tipico strumento utilizzato per svolgere attività sportiva dilettantistica. Le ragioni di questa scelta sono essenzialmente di due tipi: maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione e significativi vantaggi fiscali.

Con riferimento a quest'ultimo punto, è da sottolineare come, fino all'emanazione della legge 289/2002, la possibilità di usufruire del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 398/1991 fosse riservato alle associazioni.

In seguito all'emanazione della legge sopra citata, invece, l'agevolazione è stata estesa anche alle cooperative e alle società di capitali costituite per svolgere attività sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. La figura associativa costituisce però ancora oggi il riferimento assolutamente prevalente nel mondo sportivo dilettantistico.

Per godere dei benefici fiscali previsti dalla legge, l'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) deve rispettare i seguenti requisiti:

- divieto di distribuire utili o capitale durante la vita dell'Associazione;
- inserimento dell'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica" nella denominazione sociale;
- obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'Associazione, a enti con finalità sportive, sentito l'apposito organismo di controllo;
- disciplina uniforme del rapporto associativo;
- divieto di soci temporanei;
- obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario;
- libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo;
- divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società o associazioni sportive dilettantistiche;
- criteri di ammissione ed esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci;
- intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.

Requisito fondamentale è inoltre che l'associazione si iscriva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Coni.

Benefici fiscali

I benefici fiscali di cui gode l'associazione sportiva dilettantistica in regola con i requisiti di legge sono i seguenti: (articoli 143 e 148 del T.U.I.R.)

- il Testo Unico delle Imposte sui Redditi all'articolo 148 considera sempre imponibili (cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazioni di pasti, erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, pubblicità commerciale) è possibile usufruire del regime agevolato previsto dalla legge 398/1991. Tale agevolazione prevede una notevole riduzione degli adempimenti contabili e il pagamento delle imposte dirette e dell'IVA in modo forfettario;
- possibilità di erogare compensi a coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica fino a 7.500 euro annui in esenzione fiscale (articolo 90 legge 298/2002).